

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE
"Cento11 Impronte di Quartiere"

Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Cento11 Impronte di Quartiere".

L'Associazione ha sede in Milano Viale Sabotino, 16 e potrà istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è regolamentata dagli art. 14 e segg del C.C..

Art. 2. SCOPO SOCIALE E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro ed è estranea ad ogni credo politico, religioso e razziale.

L'associazione si prefigge i seguenti **scopi**:

- Promuovere e sviluppare la vita nei quartieri e nelle aree cittadine, integrando le risorse di ciascun individuo al fine di migliorare la qualità della vita e delle relazioni personali dei cittadini.
- sviluppare negli individui un carattere necessario a diventare membri consapevolmente attivi e creativi all'interno della società, sviluppando il rispetto verso gli altri e la convivenza basata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo nel rispetto dell'autonomia personale;
- stimolare la crescita e la realizzazione della persona, la valorizzazione delle sue risorse, il rafforzamento della sua partecipazione all'ambiente sociale in cui è inserita;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dell'uomo e della società attraverso una più ampia diffusione dell'istruzione, della conoscenza, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili individuali e collettivi;
- sollecitare lo sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze;
- promuovere attività culturali, artistiche e ricreative;
- promuovere attività editoriali in genere, attività didattica e laboratori;
- promuovere la valorizzazione delle culture alimentari tradizionali;
- promuovere la valorizzazione delle culture, delle tradizioni e delle innovazioni:

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti **attività**:

- ✓ produrre, organizzare, promuovere e gestire sia collettivamente che individualmente, attività culturali quali ad esempio: spettacoli, eventi, mostre, convegni, incontri, progetti editoriali, corsi, stage e laboratori, nonché altre iniziative collaterali inerenti agli scopi associativi;
- ✓ Organizzare rassegne ed eventi nei medesimi ambiti e sotto qualunque forma.
- ✓ attività ludico-ricreative e turistiche.
- ✓ Promuovere e diffondere ogni forma di arte, intesa nelle forme classiche e nelle forme sperimentali.
- ✓ Collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici sia privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e della ricerca.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Società e/o terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie e/o secondarie volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 3. ASSOCIATI

I soci si dividono in quattro categorie:

- **SOCI FONDATORI:**

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

I soci fondatori possono effettuare un prestito personale non obbligatorio per affrontare le spese di costituzione e fondazione nella misura che ciascuno riterrà opportuna.

I Soci Fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo che resta in carica cinque anni.

I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci.

- **SOCI ORDINARI:**

sono considerati Soci Ordinari coloro che aderiscono successivamente alla Associazione e partecipano alle sue attività. Pagano una quota associativa annuale e collaborano per contributo di pensiero, di organizzazione o di prestigio culturale al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci.

Per diventare socio ogni aspirante deve presentare domanda scritta, dichiarando nella stessa l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti, inviandola all'attenzione del consiglio direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza sulle stesse.

- **SOCI FREQUENTATORI E SOSTENITORI:**

Sono soci frequentatori coloro che partecipano a singole iniziative svolte dall'Associazione e acquisiranno e perderanno la qualità di socio alla conclusione delle stesse, salvo il rinnovo. I soci frequentatori sono tenuti al versamento delle quote associative stabilite per la propria categoria e partecipazione determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori persone, enti o istituzioni che dietro il versamento di quote, donazioni o partecipando con la propria opera intendono sostenere l'Associazione.

I Soci Frequentatori e Sostenitori non possono partecipare alle assemblee non possono adire alle cariche sociali e non hanno diritto di voto nè attivo nè passivo.

Sono obbligatoriamente soci frequentatori e sostenitori i minori, le persone svantaggiate e i disabili.

- **SOCI ONORARI:**

sono soci onorari coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale ovvero economico, per il raggiungimento delle finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione. Non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione, possono essere esonerati dal versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono adire alle cariche sociali.

La carica di socio onorario viene assegnata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4. QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote o il contributo associativo riferito a ciascuna categoria di associati è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo; non è trasmissibile a causa di morte, non è soggetto a rivalutazione e non è rimborsabile.

Art. 5. AMMISSIONE A SOCIO

All'Associazione possono aderire persone di entrambi i sessi e di tutte le nazionalità società ed enti pubblici e privati. L'ammissione all'Associazione in qualità di soci ordinari, è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo; i soci dovranno dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire nel Regolamento interno ulteriori criteri per l'ammissione a ciascuna categoria di socio.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione, chi è stato estromesso da altre associazioni.

L'adesione all'Associazione, è subordinata al versamento della quota associativa stabilita per la propria categoria dal Consiglio Direttivo e al rispetto di quanto stabilito all' art.6 DIRITTI E OBBLIGHI del presente Statuto.

Art. 6. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed a corrispondere la quota annuale prevista per la propria categoria.

I soci fondatori e ordinari hanno la possibilità di partecipare alla gestione dell'associazione attraverso il diritto di voto in assemblea;

I soci frequentatori, sostenitori e onorari, pur potendo partecipare a tutti i momenti dell'associazione, non hanno diritto di voto;

Tutti i soci indistintamente hanno diritto di accesso agli eventuali locali dell'associazione nelle modalità che saranno fissate dal consiglio direttivo.

Tutti i soci possono recedere in qualunque momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Perde la qualifica di socio chi:

- a) senza giustificati motivi non adempia agli obblighi liberamente assunti nei confronti dell'Associazione;
- b) chi in qualunque modo danneggi moralmente, materialmente o economicamente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci.
- c) chi non è in regola con il versamento delle quote associative annuali e chi non rinnova la propria quota associativa entro la scadenza.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o esclusione

Il socio potrà esercitare i suoi diritti soltanto se ha effettuato il pagamento delle quote associative.

In caso di decesso dell'Associato, non succedono di diritto i suoi eredi o rappresentanti i quali non sono tenuti al pagamento delle quote insolute e di quelle dell'anno in corso.

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto economico e finanziario.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione secondo modalità e limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo salvo casi di estrema urgenza che dovranno essere comunque ratificati successivamente dal Consiglio stesso.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 7. ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vice-presidente, Segretario Generale;

Art. 8. ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Ogni associato, nel rispetto delle norme del Codice Civile, ha diritto ad un voto quale che sia il valore della quota e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio in regola con il pagamento dei contributi associativi, anche membri del Consiglio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di conflitti di interessi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare la relazione consuntiva sull'attività dell'Associazione presentata dal Presidente al termine di ogni esercizio;
- eleggere, ogni cinque anni, il Consiglio Direttivo nei limiti della quota di sua competenza, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo della Associazione
- approvare il Rendiconto Economico e Finanziario e il Bilancio Preventivo
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- deliberare sulle questioni inerenti la gestione
- deliberare su ogni argomento demandato all'Assemblea ordinaria dalla legge, dallo Statuto o posto all'ordine del giorno

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

Spetta all'assemblea straordinaria:

- 1) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- 2) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la unanimità dei soci aventi diritto di voto e dei soci fondatori.

Convocazione:

Le assemblee sono convocate previa delibera del consiglio direttivo, o su istanza motivata da almeno 1/3 dei soci ordinari.

La convocazione dell'assemblea avviene per mezzo di locandina affissa in sede almeno 10 giorni prima della stessa, e con comunicazione scritta a tutti i soci aventi diritto; è ammesso l'avviso via SMS o tramite posta elettronica, previo deposito presso l'associazione dei riferimenti necessari.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altra sede idonea in caso di necessità.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'Organo che delibera la convocazione o ne fa richiesta.

Composizione e validità:

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci ed è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, nonché dei soci fondatori; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera alla unanimità dei soci aventi diritto di voto e dei soci fondatori, ed è in unica convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal vice-presidente.

Il presidente dell'assemblea a sua volta nomina il segretario.

Le deliberazioni liberamente assunte in Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea stabilisce in via preliminare il sistema di votazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono respinte.

Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il più anziano di età.

Verbalizzazione:

il segretario provvede a redigere i verbali, che saranno firmati dal presidente di assemblea e dal segretario stesso e potranno essere consultati dai soci.

Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da massimo tre membri, i quali hanno i medesimi poteri di amministrazione e rappresentanza davanti ai terzi e sono solidalmente responsabili degli atti di ciascuno di loro; Sono eletti per i due terzi dai Soci Fondatori e per un terzo dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione del primo nominato nell'Atto Costitutivo; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario generale.

Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- elabora il programma annuale dell'associazione;
- amministra il patrimonio sociale e decide gli investimenti;
- coordina e gestisce le attività dell'associazione;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- delibera l'ammissione e l'allontanamento dei soci;
- prepara i bilanci preventivi, il Rendiconto Economico e Finanziario e la relazione sullo stato patrimoniale da sottoporre all'assemblea dei soci;

- affida particolari mansioni ad uno o più membri o anche ad altri soci determinandone i limiti nelle delibere di delega;
- svolge tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'associazione.
- provvede alla compilazione dei Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ogni altro provvedimento inteso al raggiungimento degli scopi sociali
- decide l'assegnazione di onoreficenze di cui all'art.3 del presente Statuto.
- ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da almeno due terzi dei suoi membri, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione informale con preavviso di almeno 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 10. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale hanno gli stessi poteri e facoltà e in particolare:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) poteri di firma sui documenti e gli atti dell'Associazione;

Ogni atto ha uguale valore sia associativo che legale e s'intende fatto sempre in nome e per conto di tutto il Consiglio.

In particolare al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - b) assumere in caso di urgenza le iniziative necessarie riferendone in occasione della prima riunione al Consiglio Direttivo per la convalida del suo operato;
 - c) conferire ai soci di speciali procure per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- Tali facoltà spettano al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Al Segretario Generale spettano le seguenti facoltà:

- a) archiviare e custodire documenti, atti e libri sociali dell'Associazione;
- b) redigere i verbali del Consiglio Direttivo e diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle istruzioni impartite;
- d) svolgere tutte le funzioni relative all'amministrazione burocratico-normativa previste dalle vigenti leggi.

Art. 11. LIBRI SOCIALI

I Libri sociali dell'Associazione saranno:

- Il Libro Verbali del Consiglio Direttivo
- Il Libro Verbali Assemblee
- Il Libro Giornale (ove previsto)
- Il Libro Inventario
- Il Libro dei Soci Fondatori e Ordinari
- Il Libro dei Soci Frequentatori, Sostenitori e Onorari.

Art. 12. RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili, mobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione;
- somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo;
- donazioni e lasciti;
- avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi ed elargizioni di Enti Pubblici e privati e di persone fisiche;
- introiti realizzati dallo svolgimento delle attività marginali di carattere commerciale;
- rimborsi;
- versamenti delle quote associative e contributi vari;
- altre entrate dell'Associazione.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo, a cura del Presidente dell'Associazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Di ogni variazione patrimoniale, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio Direttivo dovrà essere immediatamente informato alla prima riunione.

Art. 13. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere ed approvare il Rendiconto Economico e Finanziario ed il Bilancio Preventivo. Il Rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il primo esercizio si chiude il 30 settembre 2005.

Art. 14. SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

- a) deliberazione dell'Assemblea col voto unanime dei soci aventi diritto di voto e il consenso di tutti i soci fondatori;
- b) venir meno delle ragioni ideali e dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività dell' associazione;

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre associazioni aventi le stesse finalità o di pubblica utilità.

Art. 15. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.